



Comune di Bisacquino

Ordinanza n. 7 del 10/02/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per il divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e negli spazi pubblici del centro abitato in occasione della manifestazione "Carnevale Bisacquinese - Sfilata dei Carri Allegorici" 2020.

Il Sindaco

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis come novellato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero che riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza in occasione della manifestazione in oggetto, d'ora innanzi detta "Sfilata" dove vi è un rilevante afflusso di persone all'aperto ed è più elevata la concentrazione di gruppi giovanili, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera dall'Amministrazione comunale per il rispetto delle regole civili ed il miglioramento della vivibilità sia per i cittadini che per i visitatori che giungono numerosi dai paesi limitrofi;
- la manifestazione in parola purtroppo, è stata frequentemente in passato, teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;
- molti residenti infatti, hanno segnalato la presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e fanno un cattivo uso degli spazi pubblici, creando degrado e disagio per i residenti fruitori degli stessi e delle aree limitrofe, che le stesse pattuglie di questo Comando di polizia municipale confermano, unitamente alla comparsa al suolo di bottiglie di birra, contenitori di vino ed altro materiale simile, atto all'insudiciamento del suolo pubblico;
- sovente dette persone si intrattengono consumando su area pubblica bevande alcoliche in modo smodato ed indecente, occupando gli spazi pubblici anche per molto tempo, sedendosi al suolo o stazionando davanti

- agli accessi ad abitazioni private, rivelandosi talvolta d'intralcio al passaggio delle persone e agli accessi medesimi;
- il consumo smodato di alcool è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, vengano alle mani tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti o avventori, atteso il loro stato di agitazione psicofisica;
 - è tipico di chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti abbandonare i contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro del paese e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto fonte di possibile inciampo ovvero di utilizzo degli stessi contenitori (nel caso in cui siano essi di vetro o metallo) come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
 - numerosi sono i reclami in tal senso pervenuti alle forze dell'ordine e alla polizia locale che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra narrato, la suddetta manifestazione sia stata spesso teatro degli episodi illeciti sopra descritti;

Dato atto che:

- le particolari situazioni relative al decoro ed alla sicurezza urbana del centro abitato sopra descritte sono state prese in considerazione anche in una riunione congiunta dalla quale è emersa la necessità di strutturare ed incrementare il servizio delle forze dell'ordine e della polizia locale in occasione della manifestazione in parola, in modo da rendere più incisivi e proficui i controlli effettuati;
- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente i fenomeni di degrado sopra evidenziati;
- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico per ciascuna giornata di Sfilata, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, con riguardo alle aree del centro abitato del Comune di Bisacquino (ad esclusione dei locali di somministrazione e dei loro plateatici esterni);

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 ;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche dal 22/02/2020 al 25/02/2020 (in caso di rinvio della Sfilata) atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;
- il perimetro del sedime all'interno del quale è operativo il predetto divieto è definito dalle vie (comprese le vie che delimitano il perimetro stesso) di tutto il centro abitato di Bisacquino, come definito ai sensi dell'art3 del Codice della Strada e di cui alla pianta allegata alla Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 28/01/1993 che qui s'intende espressamente richiamata. All'interno di questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili o comunque accessibili, pubbliche o ad uso pubblico;

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell' articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;
- l'art 688 del Codice Penale;
- l'art 669-bis del Codice Penale;
- l'art 600-octies del Codice Penale;
- l'art 7 comma 15-bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

- art 28 e 29 del Dlgs 114/1998;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ritenuto altresì di:

Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di:

- manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 C.P.);
- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla fruibilità dei beni comuni e alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente gettare su suolo pubblico involucri, bottiglie e altri contenitori, ecc. (Ordinanza del Sindaco n. 24 del 19/03/2010 "*Misure di salvaguardia e tutela della sicurezza urbana – misure di prevenzione di fenomeni di microcriminalità diffusa, danneggiamenti ed imbrattamenti di immobili e beni del patrimonio comunale*");

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, ai fini della eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto, immediatamente esecutiva.

ORDINA

il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore tutti i giorni di Sfilata dei Carri Allegorici dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dal **22/02/2020 al 25/02/2020 (in caso di rinvio programmato)** nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro del Centro abitato del Comune di Bisacquino come definito ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada e di cui alla pianta allegata alla Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 28/01/1993 che qui s'intende espressamente richiamata.

Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e "dehors".

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione **il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.**

All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, **si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.**

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia valida nei giorni di Sfilata compresi tra il 22/02/2020 e il 25/02/2020, dalle ore 16,00 alle 24.00;

- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Bisacchino ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo per la eventuale predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art 54 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Palermo, al Comando Stazione Carabinieri di Bisacchino, al Comando Polizia Locale di Bisacchino ed al locale Distaccamento del Corpo Forestale.

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante la Polizia Locale, dott. Ignazio Bacile;

che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 10 febbraio 2020

Il Sindaco
Tommaso Francesco DI GIORGIO

